

Il Fondo patrimoniale

Difendere il patrimonio della famiglia

La difesa del patrimonio personale e della famiglia contro i rischi derivanti dall'attività lavorativa è sempre di più una priorità per imprenditori, amministratori, professionisti e dirigenti.

Come è noto, l'imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e così il socio di società di persone. Chi gestisce l'azienda attraverso una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.), pur non rispondendo direttamente dei debiti, deve spesso rilasciare fideiussioni e garanzie personali, e può essere chiamato a rispondere in proprio quale amministratore. Il professionista è esposto a richieste di risarcimento da parte dei clienti, specialmente se è membro di un collegio sindacale, e anche chi ha un incarico dirigenziale, in un'impresa o un ente pubblico, è oggi gravato da responsabilità crescenti.

Queste esigenze di sicurezza possono essere soddisfatte dal fondo patrimoniale, che negli ultimi anni si è sempre più diffuso.

Cos'è il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un vincolo costituito, con atto notarile, su alcuni beni, che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi. La legge dispone che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell'esercizio di un'impresa commerciale o comunque di un'attività professionale, ma anche, secondo l'opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni e da sanzioni amministrative.

Fino a poco tempo fa, rimaneva in forse l'efficacia del fondo patrimoniale nei confronti del fisco, ma le recenti pronunce dei giudici hanno fugato anche questo dubbio, precisando che anche i debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia (Cassazione 7 luglio 2009, n. 15862 e Commissione Tributaria di Milano 20 dicembre 2010, n. 437). Ricordiamo comunque che si tratta pur sempre di interpretazioni, che potrebbero cambiare ancora nel corso del tempo.

Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia. Ricordiamo però che per i debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, i creditori possono impugnare la costituzione del fondo esercitando l'azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure la revocatoria ordinaria (entro cinque anni,

ricorrendone i presupposti). Inoltre i coniugi devono sempre dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale, dunque, non può mai essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti preesistenti. Un simile tentativo, infatti, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato.

Solo per chi è sposato

Il fondo patrimoniale è destinato a tutelare le esigenze della famiglia, e da qui deriva la principale limitazione al suo utilizzo: per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati. Le coppie di fatto non sono state prese in considerazione dal legislatore.

Cosa mettere nel fondo

Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi. Di solito è utilizzato per gli immobili (case, fabbricati di ogni genere, terreni edificabili o agricoli), ma può comprendere titoli di credito (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.) o beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili). La costituzione del fondo non comporta il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario.

In qualsiasi momento è possibile comprendere altri beni nel fondo patrimoniale già costituito, con un nuovo atto notarile.

Il fondo patrimoniale potrebbe essere costituito anche da una persona diversa dai coniugi, ma ciò avviene raramente, a causa dei dubbi sulla situazione dei beni di proprietà di una persona ma destinati a soddisfare le esigenze di altri.

Come funziona il fondo

L'amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale. E' però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se il proprietario è uno solo di essi. Lo stesso vale per tutti gli atti dispositivi, come per esempio la costituzione di un diritto di usufrutto sul bene, oppure la concessione di ipoteca a garanzia di un mutuo.

Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal tribunale. Questa regola, però può essere derogata inserendo nell'atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell'autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo, concedendo quale garanzia un'ipoteca sui beni personali compresi nel fondo patrimoniale.

Lo scioglimento del fondo patrimoniale

La legge non prevede espressamente la cessazione consensuale del fondo patrimoniale. L'art. 171 del codice civile, infatti, elenca quali cause di cessazione del fondo soltanto l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sono quindi stati avanzati dubbi sulla possibilità di scioglierlo per volontà dei coniugi. Anche la giurisprudenza di merito si è espressa in modo contrastante.

Recentemente, però, la Corte di Cassazione ha preso posizione ammettendo lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi che l'hanno istituito (sentenza 8 agosto 2014, n. 17811), in conformità con quanto già in precedenza affermato dal Tribunale di Milano (decreto del 6 marzo 2013).

La suprema corte non ritiene dunque tassativa l'elencazione di cui all'art. 171 del codice civile, poiché il fondo patrimoniale è comunque una convenzione matrimoniale, e pertanto è assoggettato alle relative norme ed, tra cui gli artt. 162 e 163 del codice civile che ne disciplinano modifica e risoluzione. Bisogna inoltre considerare il fatto che i coniugi potrebbero pervenire ad un risultato analogo a quello determinato dallo scioglimento consensuale alienando i beni compresi nel fondo patrimoniale.

La Corte di Cassazione ha comunque precisato che se i coniugi hanno figli minorenni, anche solo nati, per sciogliere il vincolo occorre anche il loro consenso, e che essi devono essere rappresentati da un curatore speciale, a tal fine nominato e autorizzato dal giudice tutelare.